

Legge regionale 13 agosto 2026, n. 24

Misure a sostegno del completo svuotamento del bacino regionale dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto - legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

(BURC n. 168 del 13 agosto 2026)

Promulgazione revocata con decreto del Presidente della Regione n. 60 del 17 agosto 2026, pubblicato sul BURC n. 169 del 17 agosto 2026

Art. 1

(Principi, finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 4, 35 e 117, terzo comma, della [Costituzione](#), promuove misure e interventi volti a garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso e promuove azioni finalizzate a realizzare il completo svuotamento del bacino regionale dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 3-quater.1, del [decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#), (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2023, n. 74](#).
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i soggetti già fuoriusciti, a qualunque titolo, dal bacino regionale, nonché i soggetti idonei all'assunzione in numero corrispondente a quello per cui gli enti hanno proposto istanza alla Regione Calabria per l'attivazione delle procedure di avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della [legge 28 febbraio 1987, n. 56](#) (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

Art. 2

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il dipartimento competente in materia di lavoro provvede:
 - a) all'approvazione di un elenco regionale dei soggetti rientranti nel bacino con l'indicazione, in particolare, della relativa qualificazione professionale, da aggiornare con cadenza annuale;
 - b) alla promozione di percorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti inseriti nell'elenco regionale, anche con contratti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater.1 del [d.l. 44/2023](#) convertito dalla [l. 74/2023](#);
 - c) alla concessione, in favore dei soggetti inseriti nell'elenco regionale, che volontariamente optino per la fuoriuscita dal bacino, di un contributo finanziario una tantum, determinato in relazione all'età anagrafica dei medesimi e stabilito nel limite massimo di 40.000,00 euro;
 - d) all'attivazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti inseriti nell'elenco regionale e non destinatari degli interventi di cui alle lettere b) e c).
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento competente in materia di lavoro definisce, con proprio atto, il programma degli interventi.
3. La mancata accettazione di una delle misure di cui al comma 1, da parte dei soggetti destinatari della presente legge, determina la loro immediata e definitiva fuoriuscita dal bacino regionale.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), si fa fronte con le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quinquies, del [d.l. 44/2023](#) convertito dalla [l. 74/2023](#), con le modalità previste dall'articolo 19, comma 1-bis, del [decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 2025, n. 118](#), e nella misura massima di 5.000.000,00 euro annui.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si fa fronte con le risorse a valere sul PR 2021/2027 priorità 4 occupazione nella misura massima di 20.000.000,00 euro.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.